

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D ' A P P E L L O D I N A P O L I

7 ^ S E Z I O N E C I V I L E

nella composizione di cui appresso:

dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente

dott. Michele MAGLIULO Consigliere

dott. Danilo CHIECA Consigliere relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4655 dell'anno 2015, vertente

T R A

██████████, nata a Napoli il 20 giugno 1971, ivi residente al viale ██████████ n. ██████████ (c.f.: ██████████ ██████████ ██████████

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

██████████ giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado

-APPELLANTE

E

██████████, nato a Messina il 25 gennaio 1963, residente a Capena (ROMA) alla via ██████████ ██████████ n. ██████████

(c.f.: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████, giusta procura a margine della comparsa di risposta

-APPELLATO

OGGETTO: mutuo

CONCLUSIONI:

per l'appellante

-l'avv. ██████████

(dalle note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020): «...si riporta agli atti e verbali di causa, alle richieste eccezioni e conclusioni di merito ed istruttorie formulate, chiedendone l'integrale accoglimento, e conclude per l'accoglimento dell'interposto



appello, siccome fondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario»;

per l'appellato

-l'avv. [REDACTED]

(dalle note scritte depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020): «...1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'avversa impugnazione, confermando la sentenza impugnata; 2) condannare l'appellante sig.ra [REDACTED] al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16 agosto 2011, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] davanti al Tribunale di Napoli e, sulla premessa di avere nell'anno 1999 concesso in prestito al prefato convenuto, con il quale all'epoca intratteneva una relazione sentimentale, la somma di 15 milioni di lire, equivalenti a 7.746,85 euro -e tanto in occasione della stipula del contratto di locazione da questi concluso, nella qualità di legale rappresentante della conduttrice [REDACTED] s.r.l., con il proprietario [REDACTED], avente ad oggetto l'appartamento sito in Napoli al piazzale [REDACTED] n. [REDACTED] ne chiedeva la condanna alla restituzione della detta somma (o di quella diversa ritenuta di giustizia), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni cagionati dalla sua dedotta inadempienza. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale resisteva all'avversa pretesa, negando di aver mai ricevuto in prestito dall'attrice la somma in questione. Istruita la causa solo documentalmente, con sentenza n. 3576/15 del 10 marzo 2015 il Tribunale adito respingeva le



domande attoree, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Contro tale sentenza la [REDACTED] ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2015, lamentando l'erroneità della decisione gravata, per le ragioni *infra* illustrate, e chiedendone l'integrale riforma, con conseguente accoglimento delle domande formulate in prime cure.

Nuovamente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il [REDACTED] il quale ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto.

Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 3 novembre 2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, nelle forme della trattazione scritta previste dall'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020; all'esito, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1.1 Con l'esperito gravame [REDACTED] [REDACTED] censura l'impugnata sentenza per avere il Tribunale di Napoli, sulla scorta di un'erronea valutazione delle risultanze processuali, ritenuto mancante la prova del contratto di mutuo posto a base della domanda da lei avanzata nei confronti del convenuto [REDACTED].

1.2 Lamenta, inoltre, che il primo giudice avrebbe negato senza idoneo supporto motivazionale l'ammissione della prova testimoniale articolata da essa attrice allo scopo di dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni; prova che, all'occorrenza, chiede di assumere in questa sede.

2. L'appello è infondato e per certi versi, ancor prima, inammissibile per difetto di specificità.

2.1 Iniziando la disamina dalla seconda doglianza mossa



dall'appellante, si osserva che non possono sussistere dubbi circa la correttezza della decisione adottata dal Tribunale, il quale, nel richiamare *per relationem* i rilievi in punto di ammissibilità della prova testimoniale svolti nell'ordinanza del 23 ottobre 2012, ha posto in evidenza come *«alcun ulteriore argomento difensivo, diverso da quelli già esaminati, è stato prospettato dalla parte»* istante.

2.2 Invero, con il citato provvedimento, come la stessa ██████████ non manca di ricordare, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la detta prova perché formulata in modo generico e contrastante con il divieto posto dall'art. 2721 c.c..

2.3 Entrambe le argomentazioni addotte appaiono condivisibili, in quanto, in primo luogo, il capitolo di cui l'attrice chiedeva l'ammissione (*«Vero è che la Sig.ra ██████████ concedeva un prestito di £. 15.000.000 a favore del Sig. ██████████ per la locazione di un immobile sito in Napoli al Piazzale ██████████»*) risultava completamente privo di riferimenti temporali, sì da non consentire al giudice di valutare la conclusione della prova e alla controparte di preparare un'adeguata difesa (cfr. Cass. n. 1808/15 [ord.], Cass. n. 20997/11 [ord.] e Cass. n. 9547/09), in secondo luogo, il mezzo istruttorio mirava a dimostrare la conclusione fra le parti di un contratto di valore nettamente superiore al limite di 2,58 euro fissato dall'art. 2721, comma 1, c.c. (cfr., sull'argomento, Cass. n. 8181/22 [ord.]: *«In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità»*; id., Cass. n. 12111/03).

2.4 Superata la questione attinente all'ammissibilità della



prova testimoniale, va notato che l'impugnante mostra di non confrontarsi adeguatamente con la *ratio decidendi* della pronuncia impugnata.

2.5 Ella, infatti, attardandosi a disquisire sul contenuto delle sommarie informazioni rese in data 10 maggio 2005 da [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito del procedimento penale avviato a carico di [REDACTED] [REDACTED], proprietario e locatore dell'appartamento sito in Napoli al piazzale [REDACTED] n. [REDACTED] -dalle quali, a suo dire, emergerebbe la prova della completa estraneità di essa appellante al contratto di locazione del predetto immobile, e conseguentemente della non configurabilità di una causale alternativa, diversa dal mutuo, atta a giustificare il versamento della somma reclamata nel presente giudizio (di qui la domanda conclusiva: *<a quale titolo, se non un prestito, avrebbe dato il danaro al [REDACTED] tralascia di considerare che, secondo quanto affermato dal primo giudice, nel caso di specie «difetta in radice la prova dell'avvenuta dazione a mutuo della somma, non potendosi la stessa trarre né dai due assegni prodotti, in alcun modo riferibili nella girata al [REDACTED] né dagli ulteriori documenti in atti».*

2.6 A tale conclusione detto giudice è pervenuto muovendo dai seguenti rilievi:

-«i due assegni, posti a fondamento della domanda, venivano tratti dalla [REDACTED] a beneficio di se stessa e successivamente portati all'incasso, previa girata, da altro soggetto»;

-«mentre l'attrice ha dedotto che la firma apposta sotto la girata, visibile sul retro del titolo dell'importo di 12 milioni di lire, fosse del [REDACTED] quest'ultimo, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione» e, «a fronte di tale disconoscimento, l'attrice, omettendo di sollecitarne, come era suo onere fare, la relativa verifica, ha reso inutilizzabile, ai



fini da essa invocati, il documento».

2.7 Le surriportate argomentazioni sono state completamente pretermesse dalla [REDACTED] la quale sembra dare per scontato che la sentenza di primo grado abbia ritenuto raggiunta la prova della corresponsione in favore del [REDACTED] da parte di essa attrice, del detto importo di 15 milioni di lire e che l'unico punto ancora in discussione sia quello concernente l'individuazione del titolo sottostante all'eseguito versamento.

2.8 Ma le cose non stanno affatto così, in quanto, come si è appena visto, il Tribunale ha escluso «*in radice*» che sia stata offerta dall'istante la prova della dazione della somma oggetto della domanda.

2.9 Tale considerazione riveste carattere decisivo, essendo il il mutuo un contratto reale che si perfeziona con la consegna dal mutuante al mutuatario (da intendersi non necessariamente come materiale e fisica *traditio*, rivelandosi all'uopo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica da parte dello stesso mutuatario) di una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e che implica l'assunzione, ad opera del secondo, dell'obbligo di restituire al primo altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.).

2.10 Peraltro, il Tribunale ha fondato il suo convincimento anche sulla base di altri elementi ricavabili dalle emergenze processuali, dei quali ha fornito una valutazione logica e coerente.

In particolare, ha rimarcato:

-che «*la stessa allegazione in fatto, di cui all'atto di citazione, è nettamente contraddetta dal tenore della denuncia querela che la [REDACTED] sporgeva a carico di [REDACTED] [REDACTED], proprietario e locatore dell'immobile ..., in data 4.11.2003, presso la Guardia di Finanza di Napoli*», giacchè, «*in tale occasione, ... l'odierna attrice, senza fare menzione alcuna di un prestito da essa concesso al*



██████████ assumeva che il ██████████ al fine di locare l'immobile, aveva preteso il versamento di un deposito cauzionale di 18 milioni di lire, dei quali 3 erano stati corrisposti dalla ██████████ s.r.l., di cui il ██████████ era il legale rappresentante, ed i restanti 15 a mezzi di due assegni, da essa tratti sul proprio conto corrente e poi girati al locatore»;

-che, «a fronte di tale prospettazione -dalla quale emerge che la ██████████ avendo corrisposto la somma di cui in questa sede reclama la restituzione direttamente al ██████████ avrebbe dovuto se del caso agire in ripetizione verso quest'ultimo-, l'assunto poi sostenuto in citazione - secondo cui la medesima prestava 15 milioni di lire al ██████████ si rivel(a) infondato»;

-che «le dichiarazioni rese dalla parte nella richiamata denuncia querela hanno un contenuto confessorio, siccome contengono ammissioni di fatti sfavorevoli alla medesima, rispetto all'allegazione operata con l'atto di citazione introduttivo di questo processo»;

-che, «a conferma di quanto dinanzi osservato, milita il dato per cui i due assegni, prodotti dall'attrice a dimostrazione del dedotto rapporto di mutuo, corrispondono, per numero ed importo, ai titoli che, nella predetta querela, la ██████████ assumeva di avere dovuto girare al ██████████ quale deposito cauzionale»;

-che anche dalle «dichiarazioni rilasciate dall'odierno convenuto dinanzi ai CC in data 10.5.2005 emerge la conferma dell'accordo intercorso tra il conduttore ed il locatore, avente ad oggetto il versamento a quest'ultimo di un deposito cauzionale, nonché della circostanza per cui il pagamento di tale importo sia stato sostenuto dall'odierna attrice, nella misura di almeno 12 milioni delle vecchie lire»;

-che, «viceversa, in alcun passaggio della dichiarazione in esame il ██████████ ammetteva di avere ricevuto in prestito



dalla [REDACTED] il citato importo»;

-che «altro, infatti, è riferire di avere chiesto alla propria compagna dell'epoca se fosse disponibile ad accollarsi il costo del deposito cauzionale, nella prospettiva di recuperarlo alla fine della locazione, altro è ammettere di avere ottenuto in prestito la medesima somma»;

-che, «peraltro, poiché la stessa [REDACTED] all'epoca conviveva con il [REDACTED] nella citata abitazione, unitamente ai due figli avuti da un precedente relazione, è del tutto ragionevole ipotizzare che essa abbia corrisposto l'ammontare del deposito direttamente al locatore e non che, invece, abbia mutuato al suo compagno la somma occorrente a perfezionare il rapporto locativo».

2.11 L'appellante non dialoga con questa parte della motivazione, in quanto non si cura minimamente di confutare l'affermazione del primo giudice circa la natura confessoria delle dichiarazioni da lei rese alla Guardia di Finanza di Napoli in data 4 novembre 2003, allorchè -come in effetti si evince dal relativo verbale, acquisito agli atti di causa- denunciò di essere stata costretta dal sunnominato [REDACTED] [REDACTED] a versargli a titolo di deposito cauzionale la somma di 15 milioni di lire, corrisposta mediante l'emissione di due assegni bancari (uno di 12 milioni, l'altro di 3 milioni di lire) tratti entrambi all'ordine di se medesima e poi girati allo stesso [REDACTED] e tanto al fine di poter condurre in locazione, insieme ai suoi due figli e al [REDACTED] l'appartamento sito in Napoli al piazzale [REDACTED] n. [REDACTED] arredato con mobili di gran pregio.

2.12 In definitiva, non risultando dimostrato che gli assegni asseritamente documentanti il contestato prestito siano stati emessi o girati all'ordine del [REDACTED] risulta carente *ab imis* la prova della dazione della somma richiesta in restituzione.



2.13 A prescindere da ciò, è la stessa narrazione dei fatti compiuta dall'attrice nella fase preprocessuale -quando ella sporse contro il ██████ denuncia-querela per il delitto di estorsione- a smentire il suo odierno assunto, nella misura in cui rivela che la corresponsione della somma di 15 milioni di lire fu da lei direttamente effettuata in favore del proprietario-locatore dell'immobile innanzi indicato, il quale ne avrebbe illecitamente imposto il pagamento in sede di stipula del contratto di locazione, e che pertanto detta somma non è mai stata consegnata o messa a disposizione del ██████ né quest'ultimo ha mai assunto l'impegno di restituirla, onde non è dato comprendere come possa pretendersi di sostenere che fra le parti in causa si sarebbe perfezionato un contratto di mutuo.

3. Per le ragioni esposte, la dispiegata impugnazione va inevitabilmente respinta, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.

4.1 Le spese del grado seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a sèguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).

4.2 Di esse va disposta la distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore costituito dell'appellato,



dichiaratosi antistatario.

5. Visto l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile *ratione temporis*, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-*bis* del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli -7^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2015 a [REDACTED], avverso la sentenza n. 3576/15 resa *inter partes* dal Tribunale di Napoli il 10 marzo 2015, pubblicata in pari data, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna la [REDACTED] a rifondere al [REDACTED] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 3 mila euro per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge, distraendole in favore dell'avv. [REDACTED], procuratore antistatario;

3) visto l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo.

Così deciso in Napoli, addì 9 febbraio 2023

Il Consigliere estensore
(dott. Danilo CHIECA)

I l P r e s i d e n t e
(dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO)



